

Pubblicato il 09/10/2024

N. 17311/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06469/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6469 del 2020, proposto da -
OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo De Porcellinis,
Maria Alessandra Lenchi, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo
difensore in Roma, via Monte Zebio 19;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e
difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministro dell'Interno, prot. n. -OMISSIS-, del 31 gennaio
2020, notificato in data 25 maggio 2020, con il quale è stata respinta la

domanda di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 17 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

di ogni altro atto presupposto, connesso e, comunque, consequenziale, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 settembre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministro dell'Interno, prot. n. -OMISSIS-, del 31 gennaio 2020, notificato in data 25 maggio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 17 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, non risultando comprovato il possesso di un reddito di sussistenza conforme ai parametri di legge.

L'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. Violazione o falsa applicazione dell'art. 10 bis della L. n 241/1990; eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento, del principio di partecipazione al procedimento amministrativo; eccesso

di potere per motivazione incongrua ed insufficiente, difetto di motivazione e di istruttoria.

Sostiene il ricorrente che la mancata capienza reddituale sarebbe smentita dalla documentazione agli atti di causa e che comunque non risulterebbe comprovata la mancata dimostrazione di un'adeguata e costante disponibilità di mezzi economici di sostentamento, anche in considerazione del fatto che l'istanza risale al 2014 e a distanza di 4 anni dalla presentazione è stato comunicato un preavviso di rigetto per nulla puntuale e circostanziato, che non ha consentito una sufficiente integrazione probatoria.

II. Violazione dell'art. 3, dl. 25 novembre 1989 n. 382; eccesso di potere per insussistenza dei presupposti, per violazione del principio di ragionevolezza e per carenza istruttoria.

Lamenta il ricorrente che l'Amministrazione avrebbe omesso di considerare la rendita percepita dal figlio disabile.

III. Eccesso di potere per la mancata considerazione di tutti gli elementi rilevanti, avuto anche riguardo al lungo lasso temporale intercorso tra la presentazione della domanda (2014) e l'adozione del provvedimento (2020); difetto di istruttoria.

Lamenta il ricorrente che l'Amministrazione ha emanato nel 2020 un provvedimento di diniego della cittadinanza italiana compiendo un cammino a ritroso con riferimento agli anni di imposta 2015-2017, senza specificare e/o quantificare quanto è stato percepito nei singoli anni e l'entità dei redditi dei singoli percettori del nucleo familiare.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure *ex adverso* svolte e concludendo per il rigetto

della domanda di annullamento del diniego impugnato.

All'udienza di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 settembre 2024 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Giova in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, l'acquisizione dello *status* di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità, in capo all'Amministrazione.

Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l'accertamento della sufficienza del reddito dell'aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.

In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell'Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l'ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all'accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da *“concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali”* (cfr. Cons. Stato, sez. VI,

3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).

Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – *ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all'art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690)* – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui *“Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge”*).

Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l'Amministrazione ha ritenuto di fissare *ex ante* dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l'autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile

fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).

Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l'insufficienza del reddito dichiarato può costituire - *ex se* - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).

La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell'analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023).

Tanto premesso, occorre rilevare che dagli accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate, in particolare dall’estratto di punto fisco, risulta una percezione dei redditi insufficiente per il triennio antecedente la domanda di cittadinanza, ovvero per le annualità del 2012 (euro 5697), 2013 (euro 7815) e 2014 (3236), tenendo in conto che il nucleo familiare è composto dal richiedente con coniuge e due figli a carico, in base ai parametri consolidati, solo un reddito di euro 11.362,05 oltre 516 euro per ogni figlio a carico, sarebbe stato considerato sufficiente.

Tale documentazione smentisce, in modo reciso, l’esposizione fornita dalla ricorrente secondo cui il giudizio di non congruità reddituale andrebbe superato alla luce dei redditi prodotti da tutto il nucleo familiare.

D’altra parte, come chiarito in giurisprudenza (cfr. da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, 1526/2024), in caso di discordanza tra le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’interessato e le risultanze delle ricerche eseguite tramite interrogazione delle banche dati telematiche a disposizione del Ministero dell’interno (Punto Fisco, Anagrafe Tributaria, Ufficio Attività Produttive, INPS, Agenzia delle Entrate etc.) si deve far riferimento a queste ultime in quanto i predetti Sistemi Informatici sono strumenti che *“permettono di individuare in tempo reale il quadro completo della posizione economica del soggetto e di tutti i componenti del proprio nucleo familiare. ovvero addivenire a tutte le informazioni descrittive del reddito, del patrimonio, degli affari, degli scambi, della produzione e dei consumi di ogni singolo contribuente, ovvero i dati identificativi di tutte le ditte regolarmente censite”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 2771/2023).

Con particolare riferimento alla possibilità di provare in giudizio il possesso del requisito in contestazione mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi è stato osservato che *“La dichiarazione dei redditi non è di per sé documento idoneo a dimostrare i redditi percepiti in quanto non è un atto pubblico e di pubblica fede, con efficacia probatoria privilegiata, bensì una dichiarazione di scienza con cui il contribuente autoliquida l'imposta dovuta, così atteggiandosi come un documento idoneo a costituire un mero principio di prova che può essere superato da diversi indizi di segno contrario”* (T.A.R. Pescara, n. 294/2019; cfr. TAR Sicilia, sez. III, n. 1948/2019; nonché TAR Molise, n. 235/2023, con riferimento alle risultanze della banca dati PUNTO FISCO, ove non risultino presentate dichiarazioni fiscali).

In caso di contestazioni, spetta quindi all'interessato dimostrare l'incongruenza dei dati indicati, ricadendo su di lui l'onere della prova, secondo il criterio di riparto ordinario, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza in materia che ha anche di recente ribadito che: *“ai sensi dell'art. 64 c.p.a., il processo amministrativo è governato, in linea generale, dal principio dell'onere della prova, in base al quale ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori, riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, che siano nella rispettiva disponibilità. Infatti, sebbene tale principio sia temperato dal metodo acquisitivo nell'azione di annullamento, nondimeno il potere del giudice di acquisire d'ufficio documenti utili alla decisione - al fine di compensare lo squilibrio normalmente esistente tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale - è limitato alle ipotesi in cui la parte privata non abbia la possibilità di produrre la*

documentazione necessaria a dimostrazione dei propri assunti difensivi. (...non vi è dubbio che, a fronte di un provvedimento di diniego motivato sulla base della carenza del requisito reddituale, gravi sulla parte che assuma di essere in possesso di detto requisito fornire la prova della sussistenza di un reddito sufficiente e regolarmente dichiarato ai fini fiscali, tenuto conto che la correlata documentazione a supporto è agevolmente nella disponibilità di ogni contribuente” (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 19475/23, 13305/23, 9588/23, 8194/23, nonché, tra tante, TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8693/22, 11285/22, 11928/22, 11188/22, n. 1198/23, con richiamo, ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 27.12.2017, n.6082).

Non può d'altra parte condividersi la tesi di parte ricorrente secondo cui ai fini del raggiungimento della richiesta soglia reddituale occorrerebbe aggiungere la rendita dei redditi percepiti l'assegno di invalidità di uno dei figlio, *“laddove si consideri che alla base del requisito reddituale vi è la necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali”*, a tal punto che anche l'eventuale *“pensione di invalidità - che appunto non concorre al reddito - non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell'integrazione del requisito de quo”* (da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767).

Appare pertanto chiaro l'iter logico seguito dall'Amministrazione, che ha basato il proprio provvedimento sulla documentazione richiamata,

dalla quale risulta l'insufficienza del reddito posto a sostegno della domanda di cittadinanza, la quale è stata inoltrata in assenza dei prescritti requisiti reddituali inerenti il triennio successivo alla stessa domanda.

Va infatti evidenziato che, per quanto riguarda il periodo in cui il possesso del reddito di sussistenza deve essere soddisfatto, la giurisprudenza in materia ha sin da tempo risalente chiarito che la valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato nel triennio precedente al momento della presentazione della domanda (vedi, tra tante, Cons. St., sez. III, n. 8042/2022, TAR Lazio, sez. V bis, n. 9588/2023, 9573/2023; 7385/23, 7155/23, 11188/2022, 11185/2022, 8693/22, 7890/22, 1590/2022 e. 1724/2022; TAR Lazio, sez. I ter, n. 705/2021; n. 13690/2021; 8554/2019) - che, a tal fine, deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio, come prescritto dal d.m. 22.11.1994, adottato in attuazione dell'art. 1 co. 4 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 - sia di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere con una certa stabilità e continuità nel tempo il requisito in parola, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall'art. 4, co. 7, d.P.R. 12.10. 1993, n. 572 (Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 4959/2014, n. 2450/2014, n. 1956/2014; n. 10647/2013; n. 8226/2008).

Quanto alla dedotta violazione del termine per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza, decorrente dalla data di

presentazione della domanda, è sufficiente osservare che per l'istanza di cittadinanza di cui all'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l'adozione di un provvedimento negativo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza n. 9800/2013), trattandosi di termine di natura ordinatoria, che legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II - quater, sentenze n. 1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013).

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, con conseguente reiezione del ricorso.

Rimane comunque ferma la facoltà, per il ricorrente, di reiterare l'istanza di cittadinanza (già a distanza di un anno dal primo rifiuto) una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario. Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'Interno, complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Antonietta Giudice, Referendario

L'ESTENSORE

Enrico Mattei

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.